CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Nota per la stampa

L'INTRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI SUCCESSIONE

Scopo della proposta

Il certificato di successione attesta chi sono gli eredi, i soggetti destinatari di disposizioni testamentarie a titolo particolare, la composizione del patrimonio ereditario nonché i poteri delle persone che sono state individuate dal *de cuius* per amministrare la successione ed eseguire le disposizioni testamentarie.
La presente proposta persegue l'obiettivo di garantire la pronta e rapida conoscibilità delle vicende successorie. L'istituto del certificato di successione comporta, infatti, notevoli vantaggi consentendo di venire incontro alle esigenze di semplificazione della procedura successoria e aumentando le garanzie per i legittimari.
Con il certificato di successione si supera l'attuale sistema della dichiarazione di successione, che costituisce un mero adempimento fiscale, improduttivo di effetti civilistici, e si persegue l'esigenza di garantire maggiore sicurezza anche nell'adempimento delle obbligazioni tributarie; infatti il certificato consente la immediata individuazione dei soggetti passivi d'imposta e dei beni caduti in successione tenuti al versamento delle imposte ipotecarie e catastali. Tutti questi dati, con l'introduzione del certificato, devono essere comunicati telematicamente dal notaio rogante all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio con conseguente aggiornamento in tempo reale delle banche dati.
Per quanto riguarda la garanzia, inoltre, bisogna evidenziare che il documento produce effetti sul piano probatorio nel senso che la persona indicata nel certificato come erede, legatario o esecutore testamentario si presume tale fino a prova contraria. Per quanto riguarda i terzi acquirenti che hanno acquistato da coloro che sono legittimati a disporre in base al certificato, si prevede che il loro acquisto prevalga sugli effettivi titolari salvo il caso di mala fede o grave negligenza.
La proposta persegue anche l'obiettivo di porre il nostro ordinamento in linea con la normativa comunitaria che ha recentemente approvato un regolamento in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni, e di creazione di un certificato di successione europeo (Regolamento UE 650/2012) la cui entrata in vigore è prevista per il 2015.

Oggetto e disciplina del certificato di successione

Il certificato di successione deve essere redatto da un notaio su richiesta dei chiamati all'eredità e dei legatari, o dei loro rappresentati legali ovvero da altri soggetti indicati dalla norma.
Dal documento risulta la data di apertura della successione, la composizione del patrimonio ereditario e tutta una serie di altri dati. Tutti questi dati sono inseriti dai soggetti sopra indicati sotto il controllo del notaio il quale, dopo aver verificato la conformità delle dichiarazioni, anche richiedendo una documentazione integrativa, forma il documento e provvede alla trascrizione nei registri immobiliari previo versamento delle relative imposte.

Lo «scenario» europeo

Il certificato di successione è un istituto già presente in molti Paesi europei quali il Belgio, la Romania, l'Austria e la Francia in cui è affidato al notaio il compito di formarlo. Inoltre, l'istituto del certificato europeo è oggi disciplinato dal regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 650/2012

che lo ha previsto proprio nell'ottica di consentire che le successioni con implicazioni trasfrontaliere siano regolate nel modo più rapido ed efficace. La presente proposta prevede una disciplina in larga parte coincidente con Il regolamento europeo sotto il profilo dell'efficacia, dei soggetti legittimati a richiederlo e ad emetterlo.

Segue il testo dell'articolato

Articolo 1
Nozione e forma dell'atto di successione

1. Il certificato di successione, anche in caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, attesta la composizione e la devoluzione del patrimonio ereditario, i diritti spettanti a ciascun erede e le rispettive quote ereditarie ed i diritti dei legatari, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.
2. Il certificato di successione è redatto da un notaio nella forma di atto pubblico su richiesta dei chiamati all'eredità e dei legatari ovvero dei loro rappresentanti legali, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, e dei curatori dell' eredità giacente e degli esecutori testamentari.
3. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.

Articolo 2
Contenuto

1. Dal certificato di successione risultano per dichiarazione del richiedente e sulla base delle risultanze dei documenti indicati al comma 3:
a) la data e il luogo dell'apertura della successione;
b) se l'eredità è devoluta per legge o per testamento. In caso di devoluzione testamentaria, nell'atto di successione devono essere riportati gli estremi del verbale di attivazione del testamento pubblico o gli estremi del verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto e la data degli stessi nonchè il testo integrale delle disposizioni contenute nel testamento;
c) i dati del defunto: cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, e, se coniugato, il regime patrimoniale al momento della apertura della successione, cittadinanza, residenza anagrafica, ultimo domicilio in vita, numero di codice fiscale;
d) gli estremi di eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto nonché i dati del richiedente, di ciascuno dei chiamati alla successione, a titolo universale o particolare e delle persone che possano vantare diritti di legittima: cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, e, se coniugato, il regime matrimoniale al momento della apertura della successione, cittadinanza, residenza anagrafica, domicilio eletto in Italia da coloro che sono residenti all'estero, numero di codice fiscale e grado di parentela o affinità con il defunto o rapporto di coniugio;
e) in presenza di più eredi, la quota ereditaria e i diritti spettanti a ogni erede con l'elenco dei beni spettanti e dei diritti spettanti ai legatari;
f) la legge applicabile alla successione;
g) l'attestazione della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato all'eredità e dell'acquisto dell'eredità intervenuto ai sensi del disposto degli articoli 476, 477, 478, 485 secondo comma, 487 secondo comma, e 488 del codice civile;
h) gli estremi di eventuali atti di accettazione dell'eredità e della loro trascrizione, gli estremi di eventuali atti di rinunzia all'eredità o al legato dell'eventuale trascrizione di legati nonché gli estremi di eventuali verbali di inventario redatti a sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,

con indicazione del valore complessivo dei beni inventariati;
i) i dati identificativi dei beni immobili, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826 del codice civile. Se il richiedente è un legatario, nell'atto di successione devono essere indicati solo i beni e i diritti reali oggetto del legato ed il valore dallo stesso dichiarato, dei beni mobili registrati, delle partecipazioni sociali, delle aziende, degli altri beni mobili, conti correnti, titoli ed in genere di qualunque altra componente patrimoniale, attiva o passiva, caduta in successione, con l'indicazione, per dichiarazione del richiedente, sul loro valore;
l) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, con l'indicazione del valore alla data di apertura della successione;
m) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa,i dati anagrafici e la residenza dei debitori nonché i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici;
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con l'indicazione dei documenti probatori, nonché le passività e gli oneri deducibili di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con l'indicazione dei documenti di prova;
o) il valore globale netto dell'asse ereditario;
p) gli estremi dell'eventuale rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima e dell'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi;
q) gli estremi dell'eventuale conferma di disposizioni testamentarie nulle;
r) gli estremi della nomina del curatore dell'eredità giacente e del suo giuramento, e dell'accettazione della nomina ad esecutore testamentario e delle eventuali disposizioni relative all'amministrazione del patrimonio ereditario;
s) l'esistenza del legato disposto dall'art. 540, comma 2, del codice civile;
t) l'esistenza di eventuali successioni separate, relative a beni o diritti ereditari, disposte dalla legge, con le necessarie indicazioni;
u) l'assenza di liti pendenti sul diritto a succedere dei richiedenti o gli estremi delle liti in corso. Ove il richiedente non sia a conoscenza delle liti pendenti riferite a persone diverse da esso richiedente, tali indicazioni potranno essere omesse;
v) ogni altro dato richiesto dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, purché non abbiano già accettato espressamente l'eredità e non siano già considerati eredi puri e semplici ai sensi degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile, possono rinunciare all'eredità od accettare la stessa con il beneficio d'inventario, ovvero rifiutare il legato.
3. All'atto di successione sono allegati:
a) l'estratto dell'atto di morte del defunto o la copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta;
b) il verbale di attivazione del testamento pubblico o il verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto;
c) i certificati di stato di famiglia originari rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dei comuni nei quali il defunto in vita ha risieduto;
d) tutte le altre certificazioni anagrafiche e gli altri documenti ritenuti necessari od idonei a comprovare la veridicità delle attestazioni dei richiedenti.
4. Quando gli uffici competenti non rilasciano nei termini di legge le certificazioni o i documenti di cui al comma 3, il contenuto delle certificazioni o dei documenti è sostituito da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati nell'atto di successione.
5. Il notaio incaricato della redazione dell'atto di successione, se a ciò delegato dal richiedente, e' legittimato:
a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;
b) a richiedere all'ufficio del registro generale

dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;
c) a richiedere ai consigli notarili distrettuali ed, all'amministrazione ed agli archivi notarili mandamentali informazioni in ordine all'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie depositate fiduciariamente.

Articolo 3
Effetti

1. La persona indicata nel certificato di successione quale erede o legatario si presume tale fino a prova contraria. La persona designata nell'atto di successione come esecutore testamentario o amministratore della successione è riconosciuta titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell'atto.
2. Chiunque in buona fede esegue pagamenti o consegna beni a una persona che risulta da un certificato di successione legittimata a ricevere pagamenti o beni in forza dell'atto stesso è liberato dal debito.
3. Chiunque acquista beni successori da una persona che risulta dal certificato di successione come legittimata a disporne prevale sull'effettivo titolare salvo il caso di mala fede o grave negligenza.
4. Fatta salva una espressa dichiarazione contraria contenuta nel certificato di successione, la sua sottoscrizione da parte dei richiedenti, se chiamati all'eredità o legatari, comporta l'accettazione pura e semplice dell'eredità o la perdita della facoltà di rifiutare il legato.
5. Il certificato di successione produce, inoltre, gli effetti previsti dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
6. Il certificato produce, inoltre, gli effetti riconosciuti al certificato di eredità dal diritto comunitario ed internazionale.

Articolo 4
Pubblicità

1. Il certificato di successione e' trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula.
2. La trascrizione nei registri immobiliari produce gli effetti previsti dall'art. 2648 del codice civile, anche in ordine alle attestazioni, in esso contenute, di intervenuto acquisto della eredità ai sensi degli articoli 476, 477, 478, 485 secondo comma, 487 secondo comma, e 488 del codice civile.
3. Il certificato di successione e' inserito nel registro delle successioni del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione entro trenta giorni dalla sua formazione.

Articolo 5
Trattamento tributario

1. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso con il pagamento di una sola imposta di registro in misura fissa di euro 168,00 ed è esente da imposte ipotecarie e catastali, anche quando contenga le dichiarazioni facoltative di cui all'art. 2 e sostituisce la denuncia di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatte salve le imposte dovute per la successione.
2. Le dichiarazioni previste per la richiesta di agevolazioni fiscali sono allegate al certificato di successione o inserite nello stesso.